



**CONVEGNO
NAZIONALE
SICUREZZA
SCUOLE**

**LA SCUOLA SICURA
LA SCUOLA CHE VOGLIAMO**
prospettive alla luce della Legge 215/21

Torino, 30 maggio 2022

LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

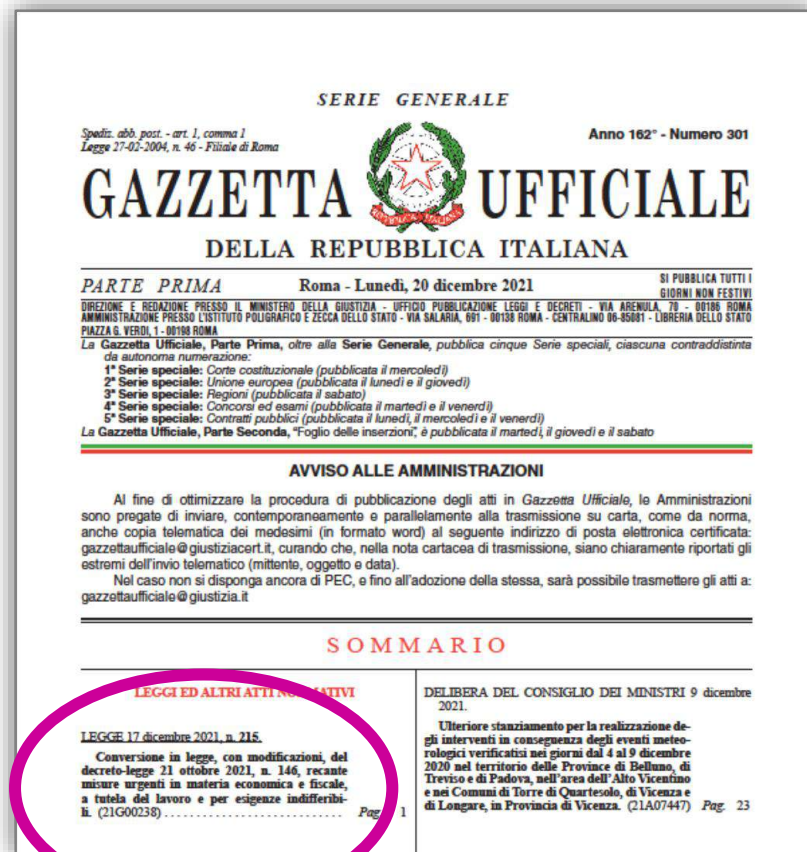
Prof. Rocco Vitale – Presidente AiFOS





Cosa sarebbe successo oggi

Legge 17
dicembre
2021, n. 215



Legge 215/2021. Modifica art. 18 D. Lgs. 81/2008: Obblighi dei datori di lavoro.

Gli interventi negli edifici scolastici

- Impianti
- Interventi strutturali
- Manutenzione
- Vani dei locali tecnici
- Tetti
- Sottotetti

Restano a carico dell'amministrazione
proprietaria dell'immobile



Legge 215/2021. Modifica art. 18 D. Lgs. 81/2008: Obblighi dei datori di lavoro.

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche

- sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale
- qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione
- necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati



Legge 215/2021. Modifica art. 18 D. Lgs. 81/2008: Obblighi dei datori di lavoro.

Il Dirigente scolastico adotta le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili.

Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.



Legge 215/2021. Modifica art. 18 D. Lgs. 81/2008: Obblighi dei datori di lavoro.

In questi casi non si applicano gli articoli
331, 340 e 658 del codice penale.

- interruzione del servizio pubblico
- non viene introdotta nessuna circostanza aggravante
- non vi è nessun procurato allarme



Legge 215/2021. Modifica art. 18 D. Lgs. 81/2008: Obblighi dei datori di lavoro.



Infine una modifica fondamentale riguarda la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli che conferma l'esclusiva competenza dell'amministrazione proprietaria.

Il documento di valutazione è redatto:

- a) dal datore di lavoro inteso come il Dirigente Scolastico congiuntamente
- a) all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.



Come fare quindi la valutazione congiunta della valutazione dei rischi.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

Osservazioni:

- a) i tempi per l'emanazione del Decreto sono già scaduti in quanto doveva essere stato emesso entro il 21 febbraio 2022.*
- b) Non si tratta di un Accordo tipico stato-regioni ma un Decreto, sistema più veloce, ma con un passaggio nella Conferenza Stato-città (che è diversa da quella dei presidenti delle Regioni)*



Campa caval che l'erba cresce

Serviva una legge ?

Per evidenziare una cosa «ovvia»

D. Lgs. 81/2008

Art. 2, comma 1, b), datore di lavoro

Art. 3, comma 2, disposizioni particolari

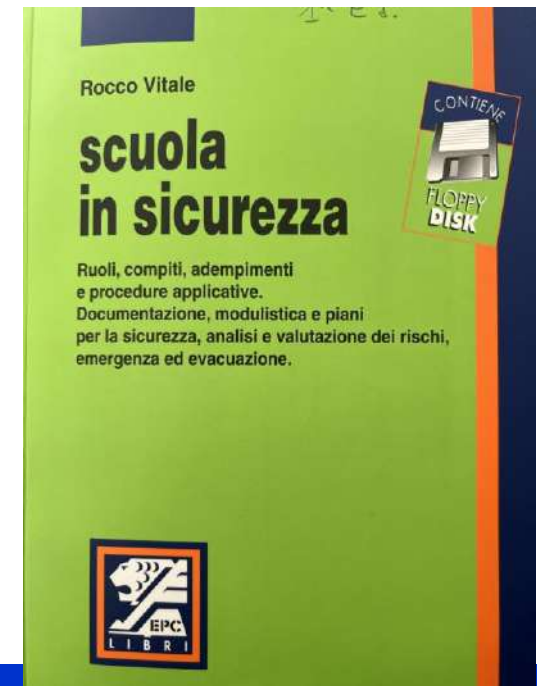
Art. 28, la valutazione dei rischi

Pubblicato nel 2000

Problema messo in evidenza:

Scuola ed ente locale

chi deve fare cosa



ENTE LOCALE Comune-Provincia

Valutazione dei rischi
del plesso scolastico di proprietà



Redazione del Documento (DVR)
Rischi evidenziati
Programma di miglioramento



Consegna del D.V.R.
Al Dirigente Scolastico



SCUOLA - Dirigente Scolastico Datore di Lavoro

Riceve il D.V.R. dell'Ente Locale



Valutazione dei rischi
Gestione sicurezza nella scuola
Tenendo presente il DVR dell'ente
locale



Redazione del D.V.R. della scuola



Decreti e circolari (più criticati che attuati)

Il D.Lgs. 626/1994 prevedeva già la pubblicazione di un apposito Decreto sulla scuola.

- Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292

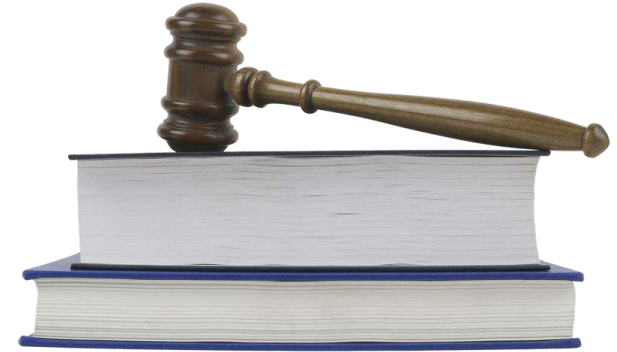
Individuazione del Datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal ministero della Pubblica Istruzione

- Decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione

- Circolare Ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999

Sicurezza nei luoghi di lavoro



Non si è seguita la via maestra

D.Lgs. 81/2008, art. 3, comma 2

«nei riguardi degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado ... le disposizioni del Decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze ... individuate con decreto del Ministro da emanare entro il 15 maggio 2010»

Sono passati 12 anni

D.Lgs. 81/2008, art. 3, comma 3

Sono in vigore i D.M. del 1996 e del 1998 e la Circolare del 1999



Sicurezza dell'immobile
Utilizzo della struttura
Manutenzione



Organizzazione della sicurezza
Soggetti sensibili



Studenti e docenti

Legge 215/2021. Modifica art. 37 D. Lgs. 81/2008

Nuovo Accordo Stato Regioni

Accorpamento, rivisitazione e modifiche

Una
proposta

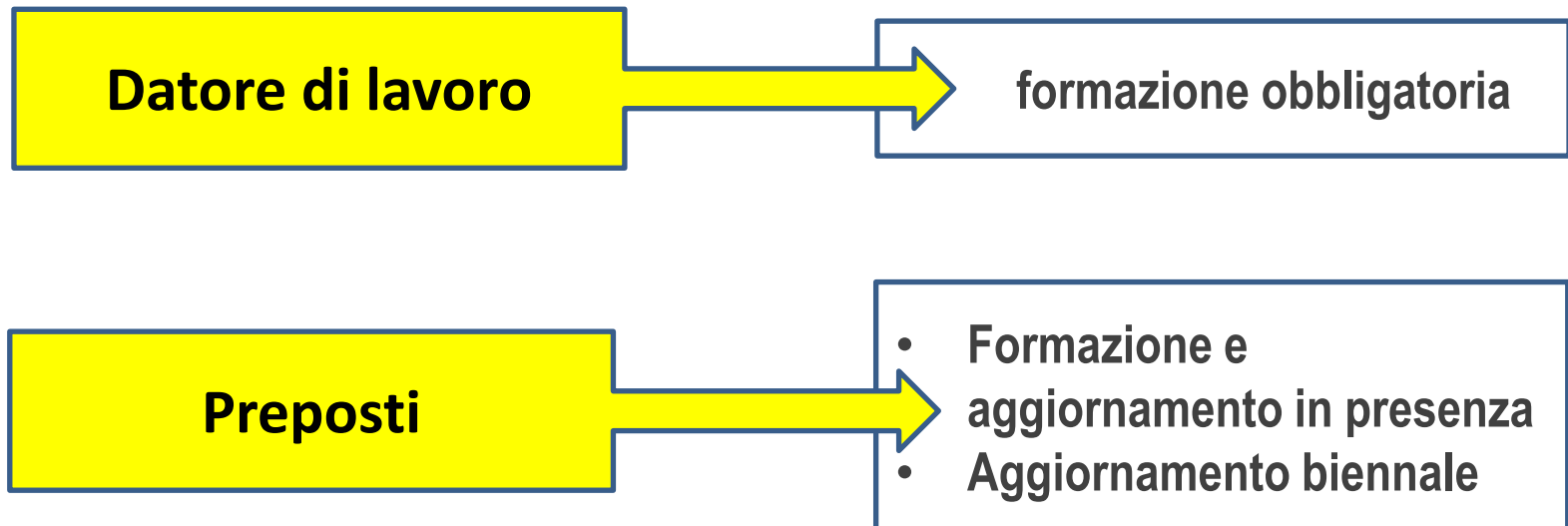
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

1. Individuazione degli enti soggetti formatori e sistema di accreditamento
2. Requisiti dei docenti
3. Metodologie formative
4. Organizzazione dei corsi
5. Verifiche finali di apprendimento
6. Efficacia della formazione
7. Aggiornamento
8. Attestazioni
9. Libretto formativo
10. Disposizioni finali

Legge 215/2021. Modifica art. 37 D. Lgs. 81/2008

Nuovo Accordo Stato Regioni

Nuovi obblighi formativi





Legge 19 maggio 2022, n. 52

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022 relativo alla cessazione dello stato di emergenza.

Articolo dedicato alla formazione nei riguardi dei

- Datori di lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori

«può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona»



Scuola

*Ente legittimato per lo
svolgimento dei corsi*

Progettazione corsi
Rilascio attestati
Prove di verifica-efficacia
Aggiornamento

Lavoratore
Formazione Generale
Formazione Specifica

Preposto
R.L.S.

Docente formatore
(D.l. 6 marzo 2013)



P.C.T.O.

Percorsi per le Competenze
Trasversali e l'Orientamento
(ex Alternanza Scuola-Lavoro)

Allievi Scuola Superiore
(D. Lgs. 81 art. 2)

Lavoratore
Formazione Generale
Formazione Specifica



Educazione Civica

Formazione sicurezza
curriculare



26 maggio 2022

Protocollo d'intesa promozione – diffusione cultura della sicurezza nelle realtà scolastiche.

Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero del Lavoro
Ispettorato Nazionale Lavoro
INAIL

- Comitato predisporre Piano annuale attività e progetti
- Programmazione e promozione
- Organizzazione
- «ex alternanza Scuola Lavoro»
- **Risorse economiche = 0**

Funziona questo sistema ? Confusione

Proposte

Modelli e azioni differenziate

- a) Tipologia delle scuole
- b) Età e classe

Importanza autonomia scolastica
(non anarchia scolastica)

- Rilascio attestati
- Conoscenza di cosa è stato fatto
- Progetto scolastico



FORMAZIONE CURRICULARE

Lettere

- *Kafka, Primo Levi, J. Cronin, ecc.*

Storia

- *Antica, rivoluzione industriale*

Diritto

- *Costituzione, Codici, Giurisprudenza*

Chimica e fisica

- *Etichette, rischi, pericoli*

Informatica

- *Elaborazione dati, statistiche*

Laboratori

- *Per specifiche materie*



Prevenzione Incendi

**Prove ed esercitazioni pratiche
2 volte all'anno**

OGNI ANNO

(segue dalla prima pagina)

È vero che tutti gli insegnanti fanno lo stesso lavoro; non è vero che tutti lo fanno allo stesso modo e con gli stessi risultati. Molti fanno bene: ancor più numerosi sono quelli che possono fare meglio! La «Buona Scuola» ha bisogno di una «leadership distribuita».

Le scuole non sono aziende che possano essere rette in via gerarchica: sono «imprese sociali» di elevata complessità, che richiedono una leadership distribuita, comprendente un Dirigente ed un middle management di docenti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione della scuola e della sua attività formativa. Occorre che il Dirigente possa disporre di elementi per scegliere coloro che sono potenzialmente più idonei. Tali elementi non possono essere affidati al suo intuito, per evitare anche l'empirismo e il clientelismo.

La «Buona Scuola» deve essere attenta ai bisogni dei giovani. È attraverso le nuove generazioni che una società mette in collegamento le condizioni del presente con le prospettive del futuro. In Italia i giovani sono attraversati da condizioni di particolare incertezza e disorientamento e negli ultimi anni, anziché protagonisti attivi, si sono sempre più trovati ad essere spettatori passivi di un Paese che non cresce, quasi in declino. Invece, bisogna credere nei giovani e nel loro contributo alla crescita del Paese offrendogli opportunità concrete e strumenti adeguati. Nel documento la «Buona Scuola» si legge: «Serve rafforzare l'apprendimento basato su esperienze

Studenti-aziende, legame più stretto

La scuola insegna cultura del lavoro

GIUSEPPE SANTOLI



al mondo del lavoro dal quale possono attingere competenze professionali, ma soprattutto scoprire e cogliere le opportunità di nuova cultura del lavoro». Il documento definisce le competenze chiave: «competenze sociali» integrate dall'Università e le competenze tecniche e professionali. Queste ultime includono: «competenze di ascolto e di risposta, capacità organizzative e di comunicazione. E risaputo che queste «competenze sociali» fanno la differenza e permettono di connotare una delle competenze chiave europee: «Educare all'imprenditorialità e alla cultura di impresa». Sono indispensabili certamente norme e strumenti legislativi funzionali sapendo che il sistema italiano è assai diverso da quelli di altri Paesi, dove ad esempio il sistema duale è consolidato. Parimenti va sostenuta la capacità delle scuole di collaborare con i diversi attori del contesto imprenditoriale e produttivo in un contesto di autentica autonomia delle scuole, assicurandone la flessibilità organizzativa, altrimenti i tempi e le modalità della scuola non potranno mai adeguarsi ai tempi e all'organizzazione dell'impresa.

I percorsi devono essere sostenuti da protocolli concordati tra scuole e aziende prevedendo la certificazione e il riconoscimento reciproco delle

competenze acquisite. Anche i docenti dovranno acquisire nuove competenze e tutte concorreranno a formare il progettista, in alternanza, in l'orientatore, e educativi diversi dell'insegnante. L'ordinario di formazione di professionisti e la integrazione dell'Università e le competenze tecniche e professionali. Queste ultime includono: «competenze di ascolto e di risposta, capacità organizzative e di comunicazione. E risaputo che queste «competenze sociali» fanno la differenza e permettono di connotare una delle competenze chiave europee: «Educare all'imprenditorialità e alla cultura di impresa». Sono indispensabili certamente norme e strumenti legislativi funzionali sapendo che il sistema italiano è assai diverso da quelli di altri Paesi, dove ad esempio il sistema duale è consolidato. Parimenti va sostenuta la capacità delle scuole di collaborare con i diversi attori del contesto imprenditoriale e produttivo in un contesto di autentica autonomia delle scuole, assicurandone la flessibilità organizzativa, altrimenti i tempi e le modalità della scuola non potranno mai adeguarsi ai tempi e all'organizzazione dell'impresa.

Dirigente